



## Prodotto d'investimento assicurativo di tipo Unit Linked (Ramo III) a vita intera a premio unico

Condizioni di assicurazione Edizione Ottobre 2023 redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari

**Fideuram  
Vita  
Insieme  
Premium**

Fideuram Vita è una società del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**



**FIDEURAM  
VITA**

---

# INDICE

## Sezione prima: Le prestazioni assicurate

Art. 1	Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato	Pag.	1
Art. 2	Il Bonus	"	2

## Sezione seconda: Le opzioni previste dal contratto

Art. 3	La conversione in rendita	"	2
Art. 4	Il cambio della linea di investimento	"	3
Art. 5	La riallocazione volontaria	"	3
Art. 6	Lo switch selettivo	"	3

## Sezione terza: Gli obblighi derivanti dal contratto

Art. 7	I pagamenti dell'Impresa e la documentazione richiesta	"	4
Art. 8	Termini di prescrizione del contratto	"	5

## Sezione quarta: I premi

Art. 9	Il pagamento dei premi	"	5
Art. 10	L'investimento dei premi	"	6

## Sezione quinta: Gli aspetti contrattuali

Art. 11	La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione	"	6
Art. 12	La durata del contratto ed i requisiti soggettivi	"	7
Art. 13	La designazione dei Beneficiari	"	7

## Sezione sesta: La risoluzione e il riscatto del contratto

Art. 14	La Revoca della proposta di assicurazione e il diritto di recesso dal contratto	"	8
Art. 15	Il riscatto	"	9

## Sezione settima: Le operazioni sui Fondi

Art. 16	Il ribilanciamento automatico	"	10
Art. 17	La clausola di salvaguardia	"	10
Art. 18	La clausola di monitoraggio e di aggiornamento periodico	"	11
Art. 19	La commissione di gestione, il costo caso morte e le utilità	"	11

## Sezione ottava: Le altre caratteristiche del contratto

Art. 20	I prestiti	"	13
Art. 21	La cessione, il pegno ed il vincolo del contratto	"	13
Art. 22	La non pignorabilità e la non sequestrabilità	"	13
Art. 23	La legge applicabile al contratto	"	13
Art. 24	Le tasse e le imposte	"	13
Art. 25	Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente	"	13

## Allegato 1 - Calendario di attribuzione/disinvestimento delle quote

## Allegato 2 - Regolamenti dei Fondi interni collegabili al contratto

## Allegato 3 - Elenco dei Fondi interni ed esterni collegabili al contratto

## Glossario

---



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di assicurazione si applicano al Prodotto di investimento assicurativo a vita intera e a premio unico denominato **Fideuram Vita Insieme Premium**. Il prodotto è di **tipo Unit Linked** ossia con prestazioni collegate all'andamento delle quote di Fondi interni e di Fondi esterni.

I Fondi Interni sono fondi d'investimento istituiti dall'Impresa e gestiti separatamente dalle altre attività della stessa. I Fondi Esterni sono composti da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) istituiti e gestiti da Società di Gestione esterne all'Impresa.

Il valore delle quote dei Fondi interni ed esterni dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

**Il contratto comporta per il Contraente rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote, pertanto è possibile che il Contraente al momento del pagamento della prestazione riceva un capitale inferiore rispetto a quanto investito.**

Il prodotto promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse, nonché il rispetto di prassi di buona governance ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 (SFDR), ma non ha come obiettivo investimenti sostenibili.

Il rispetto delle caratteristiche ambientali e/o sociali viene perseguito attraverso l'investimento nei Fondi Interni classificati art. 8 e/o nei Fondi Esterni (OICR) classificati art. 8 e/o art. 9 SFDR associati al prodotto.

L'elenco dei Fondi (interni ed esterni) sottoscrivibili è riportato nell'Allegato 3 alle presenti Condizioni di assicurazione – Elenco dei Fondi interni ed esterni collegabili al contratto. I giorni di calcolo del valore unitario delle quote dei suddetti Fondi e le modalità di conversione delle valute di denominazione degli OICR sono indicate nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni di assicurazione.

**Il prodotto non offre alcuna garanzia di restituzione del premio investito.**

### SEZIONE PRIMA LE PRESTAZIONI ASSICURATE

#### **Art. 1 - Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente il controvalore delle quote associate al contratto, comprese quelle attribuite a titolo di Bonus. **In caso di decesso avvenuto entro 5 anni dalla decorrenza del contratto, il controvalore delle quote dei Fondi interni/esterni associate al contratto ed attribuite a titolo di Bonus verrà ridotto moltiplicando tale valore per il rapporto tra gli anni e le frazioni di anno intercorsi dalla data di decorrenza del contratto fino alla data di ricezione da parte dell'Impresa dell'ultimo documento valido per tutti i Beneficiari, necessario per la liquidazione connessa al decesso dell'Assicurato e 5.**

Il disinvestimento delle quote avviene il decimo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo alla data di ricezione da parte dell'Impresa dell'ultimo documento valido per tutti i Beneficiari, necessario per la liquidazione. Da tale controvalore verrà trattenuto l'eventuale pro-rata del costo caso morte e della commissione di gestione, indicate al successivo Art. 19, maturato e non ancora prelevato sul contratto.

L'importo liquidabile verrà maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso, con le aliquote indicate nella [Tabella 1](#).

L'integrazione a carico dell'Impresa non potrà superare gli importi indicati nella [Tabella 2](#) in funzione del premio versato sul contratto e non riscattato (cosiddetto Versamento Netto).

**TABELLA 1**

<b>Età dell'Assicurato alla data del decesso (anni)</b>	inferiore a 50	da 50 a 59	da 60 a 69	da 70 a 79	superiore a 79
<b>Maggiorazione (% del controvalore delle quote)</b>	2,50%	1,50%	1,00%	0,50%	0,10%

L'età dell'Assicurato alla data del decesso viene determinata trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.

**TABELLA 2**

<b>Versamento netto (migliaia di euro)</b>	inferiore a 25	da 25 e inferiore a 50	da 50 e inferiore a 100	da 100 e inferiore a 500	da 500
<b>Integrazione massima (migliaia di euro)</b>	1,5	3,0	6,0	7,5	9,0

**L'integrazione a carico dell'Impresa non è prevista in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 12 mesi dalla decorrenza del contratto per cause diverse dall'infortunio.**

Il costo della maggiorazione caso morte è indicato al successivo Art. 19.

### **Art. 2 - Il Bonus**

L'Impresa riconosce sul contratto alla decorrenza dello stesso un **Bonus** (classe di Bonus F), il cui importo è pari al 3% del premio versato alla sottoscrizione del contratto.

Il Bonus viene convertito in quote con le medesime modalità previste per il premio versato alla sottoscrizione del contratto e descritte al successivo Art. 10.

Il Contraente acquisisce la piena titolarità del Bonus trascorsi 5 anni dalla decorrenza del contratto.

## **SEZIONE SECONDA LE OPZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO**

### **Art. 3 - La conversione in rendita**

**Trascorso almeno 1 anno dalla Data di decorrenza del contratto**, il Contraente avrà la facoltà di richiedere la conversione del valore del contratto in una **rendita vitalizia posticipata** pagabile finché l'Assicurato è in vita. In alternativa potrà essere richiesta una **rendita vitalizia posticipata reversibile** a favore di un soggetto reversionario che prevede il pagamento della rendita fino a che l'Assicurato è in vita e, dopo il suo decesso, il pagamento del 50%, o 75% o 100% della rendita (secondo la percentuale indicata dal Contraente in sede di richiesta di conversione in rendita), da corrispondere finché il soggetto reversionario sia in vita.

La rendita d'opzione verrà corrisposta, a scelta del Contraente, in rate posticipate aventi cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

**La richiesta di conversione in rendita deve essere inoltrata per iscritto all'Impresa, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla stessa messo a disposizione anche del *private banker*, a condizione che l'importo annuo della rendita d'opzione non sia inferiore a € 3.000 e purché l'età dell'Assicurato, e dell'eventuale soggetto reversionario, al momento della conversione sia compresa tra 55 e 85 anni (età assicurativa). La conversione in rendita sarà consentita nei limiti di importo in ingresso previsti dalla gestione separata di riferimento all'epoca della conversione.**

L'importo da convertire, nei limiti sopra descritti, è pari alla somma del controvalore delle quote dei Fondi (interni e/o esterni) associate al contratto, sia a titolo di premio che a titolo di Bonus, determinato in base al valore unitario delle quote del 10° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione da parte dell'Impresa della documentazione completa necessaria per la conversione in rendita. Da tale importo verrà trattenuto l'eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturato e non ancora prelevato sui Fondi esterni, come indicato al successivo Art. 19.

Inoltre, qualora l'operazione di conversione in rendita avvenga entro 5 anni dalla decorrenza del contratto, dall'importo da convertire come sopra determinato, verrà trattenuto l'importo del Bonus non maturato, calcolato moltiplicando l'importo del Bonus riconosciuto sul contratto, eventualmente ricalcolato a seguito di eventuali operazioni di riscatto parziale effettuate sul contratto, per il rapporto tra gli anni e le frazioni di anno mancanti al compimento della quinta ricorrenza annuale del contratto e 5.

La rendita annua d'opzione si ottiene dividendo l'importo complessivo da convertire, calcolato con i criteri sopra descritti, al netto di ogni onere fiscale, per il coefficiente di conversione in rendita in vigore alla data di effetto della conversione.

Il Contraente, prima di esercitare l'opzione di conversione in rendita, può chiedere all'Impresa tutte le informazioni e le condizioni economiche applicate all'opzione.

L'Impresa si impegna ad inviare i coefficienti di conversione da utilizzare per il calcolo della rendita d'opzione, i relativi costi e le condizioni economiche applicate, mediante l'inoltro della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

**La rendita d'opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.**

#### **Art. 4 - Il cambio della linea di investimento**

Il Contraente può decidere di cambiare la linea di investimento associata al contratto una volta per ogni anno solare nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dalla linea indicati al successivo Art. 10.

L'operazione di ribilanciamento delle quote per il cambio linea di investimento verrà effettuato il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo alla data di ricezione della richiesta presso l'Impresa.

In caso di passaggio dalla Linea Mix 50 o dalla Linea MultiSelection alla Linea Total Core verrà calcolato e trattenuto dall'importo da trasferire l'eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturato sui Fondi esterni e non ancora trattenuto, come indicato al successivo Art. 19.

#### **Art. 5 - La riallocazione volontaria**

Il Contraente ha la facoltà di richiedere, al massimo quattro volte per ogni anno solare, la modifica dell'allocazione di quanto maturato sul contratto, specificando i Fondi (interni e/o esterni) dove allocare il contratto, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dalla linea indicati al successivo Art. 10.

In tal caso l'Impresa provvederà a ribilanciare le quote secondo quanto disposto dal Contraente, trattenendo un costo di € 50, il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo a quello di ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di riallocazione.

#### **Art. 6 - Lo switch selettivo**

In presenza della **Linea Total Core**, il Contraente ha la facoltà di effettuare degli switch selettivi, totali o parziali, tra Fondi interni.

In presenza della **Linea Mix 50**, il Contraente ha la facoltà di effettuare degli switch selettivi, totali o parziali:

- tra i Fondi interni;
- tra i Fondi esterni.

In presenza della **Linea MultiSelection**, il Contraente ha la facoltà di effettuare degli switch selettivi, totali o parziali:

- tra i Fondi esterni inclusi nella Selection Partners;
- tra i Fondi esterni inclusi nella Selection Fideuram;
- tra i Fondi esterni inclusi nella Selection Partners e i Fondi esterni inclusi nella Selection Fideuram. In tal caso dovrà essere rispettata la percentuale minima di investimento nella Selection Fideuram prevista dalla linea di investimento ed indicata al successivo Art. 10.

Il ribilanciamento delle quote verrà effettuato il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo a quello di ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di switch, trattenendo l'eventuale costo dell'operazione. Le prime quattro operazioni di switch selettivo effettuate in ogni anno solare sono gratuite; alle successive verrà applicato un costo di € 50.

---

## SEZIONE TERZA

### GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO

#### **Art. 7 - I pagamenti dell'Impresa e la documentazione richiesta**

**Per poter dare corso a tutti i pagamenti previsti dalle Condizioni di assicurazione debbono essere preventivamente consegnati all'Impresa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.**

In particolare l'Impresa richiede, qualora non consegnati precedentemente, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Contraente e dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, ed inoltre:

a) per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di Revoca della proposta di assicurazione e Recesso dal contratto:

- ◇ richiesta firmata dal Contraente e spedita mediante lettera raccomandata A.R. oppure mediante PEC direttamente all'Impresa;

b) per i pagamenti conseguenti al riscatto totale o parziale:

- ◇ richiesta di liquidazione, redatta su apposito modulo fornito dall'Impresa, sottoscritta dal Contraente;
- ◇ modulo per l'Identificazione e Adeguata Verifica della clientela (ex D.Lgs. 231/2007), firmato da un incaricato dell'Intermediario abilitato (tra cui il Consulente finanziario). Qualora sia richiesto l'accredito su un conto corrente presso una Banca diversa da Fideuram S.p.A., i Contraenti possono rivolgersi alla propria banca e, come previsto dall'Art. 27 del D.lgs.231/07, inviare l'"attestazione di adeguata verifica" della banca. In tal caso l'attestazione deve essere obbligatoriamente inviata all'Impresa direttamente dalla banca mediante raccomandata A/R o PEC;

c) per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:

- ◇ richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con l'indicazione del proprio domicilio e le modalità di pagamento;

- ◇ certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice (con indicazione della data di nascita);

- ◇ se il decesso dell'Assicurato è avvenuto nei primi 12 mesi dalla decorrenza del contratto:

- certificato medico attestante le cause del decesso dell'Assicurato, rilasciato dal medico o dal presidio ospedaliero che ne ha constatato il decesso;

- ◇ se l'Assicurato non ha lasciato testamento:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e indicante i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);

- ◇ se l'Assicurato ha lasciato testamento:

- copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che tale testamento è l'ultimo valido e non impugnato e indicante i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);

- ◇ nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri l'Impresa da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;

- ◇ in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali ad esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;

- ◇ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;

- ◇ modulo per l'Identificazione e Adeguata Verifica del beneficiario per ciascuno dei beneficiari (ex D.Lgs. 231/2007), firmato da un incaricato dell'Intermediario abilitato (tra cui il Consulente finanziario). Qualora sia richiesto l'accredito su un conto corrente presso una Banca diversa da Fideuram S.p.A., ciascun Beneficiario può rivolgersi alla propria banca e, come previsto dall'Art. 27 del D.lgs.231/07, inviare l'"attestazione di adeguata verifica" della banca. In tal caso l'attestazione deve essere obbligatoriamente inviata all'Impresa direttamente dalla banca mediante raccomandata A/R o PEC;

- ◇ modulo Autocertificazione FATCA/CRS, ai sensi della Legge n. 95 del 18.06.2015, per ciascuno dei Beneficiari;

d) per i pagamenti conseguenti all'esercizio dell'opzione di conversione in rendita:

- ◇ indicazione da parte del Contraente, su apposito modulo fornito dall'Impresa, dell'opzione di rendita prescelta, della tipologia di rateazione e delle modalità di pagamento della rendita stessa, nonché, in caso di rendita reversibile, del soggetto reversionario;

- ◇ dichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato (o dell'eventuale soggetto reversionario) da rilasciarsi in forma di autocertificazione, documento che potrà essere richiesto dall'Impresa, in coincidenza con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia o reversibile, nei casi in cui non fosse possibile accertare l'esistenza in vita direttamente presso i comuni di residenza. Quest'ultimo documento può essere sostituito dal certificato rilasciato dal medico abituale dell'Assicurato (o del soggetto reversionario), in data coincidente con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia o reversibile, che attesti l'esistenza in vita dell'Assicurato (o del soggetto reversionario) a tale data;
- ◇ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del Beneficiario;
- ◇ modulo per l'Identificazione e Adeguata Verifica della clientela (ex D.Lgs. 231/2007) quando il Beneficiario della prestazione di rendita coincide con il Contraente, o il modulo per l'Identificazione e Adeguata Verifica del Beneficiario (ex D.Lgs. 231/2007) in caso di Beneficiario diverso dal Contraente, firmato da un incaricato dell'Intermediario abilitato (tra cui il Consulente finanziario). Qualora sia stato richiesto l'accredito su un conto corrente presso una Banca diversa da Fideuram S.p.A., il Beneficiario può rivolgersi alla propria banca e, come previsto dall'Art. 27 del D.Lgs. 231/07, inviare l'"attestazione di adeguata verifica" della banca. In tal caso l'attestazione deve essere obbligatoriamente inviata all'Impresa direttamente dalla banca mediante raccomandata A/R o PEC;
- ◇ modulo Autocertificazione FATCA/CRS, ai sensi della Legge n. 95 del 18.06.2015, nel caso di Beneficiario diverso dal Contraente;
- ◇ nel caso vi sia un Beneficiario minore e/o incapace, (ovvero interdetto/inabilitato/soggetto ad amministrazione di sostegno) decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la responsabilità genitoriale od il tutore/curatore/amministratore di sostegno alla riscossione della somma spettante al minore e/o all'incapace, ed esoneri l'Impresa da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
- ◇ in presenza di categorie particolari di dati personali relativi ai Beneficiari (quali ad esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute o relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati.

Nel caso in cui il Beneficiario della prestazione sia una persona giuridica è necessario produrre documentazione attestante la qualifica di Legale Rappresentante e i relativi poteri, nonché relativa documentazione della persona giuridica (es. atto costitutivo, statuto).

L'Impresa si riserva di richiedere ulteriori documenti oltre quelli riportati nel presente articolo per l'assolvimento degli eventuali ulteriori adempimenti di legge in vigore al momento dell'evento ed inoltre, in caso di contenzioso in merito ai diritti derivanti dal contratto, denuncia penale o processo in corso, pegno, vincolo, fallimento o altra procedura concorsuale, furto, smarrimento o distruzione di documenti depositati presso l'Impresa o archiviati presso terzi abilitati, oppure in presenza di qualsiasi evento che non consenta all'Impresa l'esatta individuazione degli aventi diritto o delle circostanze del decesso.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione **la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte di ciascun Beneficiario. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, sono dovuti gli interessi legali a favore dei destinatari del pagamento, calcolati al tasso in vigore.**

### **Art. 8 - Termini di prescrizione del contratto**

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

In caso di mancato invio, entro il suddetto termine, di richieste di liquidazione da parte degli aventi diritto ovvero di ulteriore documentazione necessaria per istruire la pratica di liquidazione, così come in assenza di ogni altro atto valido ad interrompere la prescrizione, le somme spettanti saranno devolute al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie secondo quanto disposto dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **SEZIONE QUARTA I PREMI**

### **Art. 9 - Il pagamento dei premi**

Il contratto può essere sottoscritto solo nella forma a premio unico.

Il premio è corrisposto dal Contraente in unica soluzione alla stipula del contratto. Non sono ammessi ulteriori versamenti di premio.

L'importo del premio unico è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a € 50.000.

## Art. 10 - L'investimento dei premi

Il Contraente può scegliere una delle tre diverse linee di investimento, alternative fra loro:

- ◆ **Linea Total Core:** prevede l'investimento del premio e del Bonus in uno o più Fondi interni, scelti liberamente dal Contraente tra quelli che l'Impresa mette a disposizione;
- ◆ **Linea Mix 50:** prevede l'investimento del premio e del Bonus per il 50% in uno o più Fondi interni, scelti liberamente dal Contraente tra quelli che l'Impresa mette a disposizione, e per il 50% nei Fondi esterni, scelti liberamente dal Contraente tra quelli che l'Impresa mette a disposizione;
- ◆ **Linea MultiSelection:** prevede l'investimento del premio e del Bonus per almeno il 40% nella "Selection Fideuram" (OICR gestiti da Società controllate da FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata nel seguito Fideuram S.p.A.) e per la parte restante nella "Selection Partners" (OICR non gestiti da Società controllate da Fideuram S.p.A.). I Fondi esterni nelle due soluzioni sono scelti liberamente dal Contraente tra quelli che l'Impresa mette a disposizione. È anche consentito investire l'intero premio ed il Bonus nella sola Selection Fideuram.

Le caratteristiche dei Fondi (interni ed esterni) sono riportate nel "Documento contenente le informazioni specifiche dell'opzione di investimento" (di seguito SID), disponibile nella pagina di prodotto del sito internet dell'Impresa [www.fideuramvita.it](http://www.fideuramvita.it), e nella seguente ulteriore documentazione:

- nei Regolamenti dei Fondi interni riportati nell'Allegato 2 alle Condizioni di assicurazione - Regolamenti dei Fondi interni collegabili al contratto;
- per i Fondi esterni nel Regolamento degli OICR/Statuto delle SICAV disponibili sul sito internet delle rispettive Società emittenti **di cui si raccomanda la presa visione** per acquisire informazioni di maggior dettaglio sulle scelte di investimento.

L'elenco dei Fondi interni ed esterni sottoscrivibili e dei siti internet delle società emittenti i Fondi esterni è riportato nell'Allegato 3 alle Condizioni di assicurazione - Elenco dei Fondi interni ed esterni collegabili al contratto.

Tutti i Fondi interni sono sottoscrivibili in classe di quota "M", come indicato nell'Allegato 2 alle Condizioni di assicurazione, corrispondente ad una commissione di gestione del 2,35% su base annua.

Il numero massimo di Fondi esterni associabili al contratto in ogni momento della vita contrattuale è pari a 20.

Il Contraente deve indicare nel modulo di proposta i Fondi (interni ed esterni) dove investire il premio ed il bonus, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal contratto.

Il premio versato ed il Bonus vengono investiti in quote dei Fondi (interni e/o esterni) il primo giorno di calcolo del valore unitario delle quote successivo alla data in cui matura la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per la corresponsione del premio; in caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, viene presa a riferimento l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

I giorni di calcolo del valore unitario delle quote sono indicati nell'Allegato 1 alle Condizioni di assicurazione.

Il Contraente ha inoltre la possibilità di investire quanto maturato sul contratto in Fondi (interni ed esterni)/Linee di investimento che l'Impresa istituirà successivamente alla sottoscrizione del contratto e per i quali l'Impresa si impegna a dare preventivamente apposita informativa.

## SEZIONE QUINTA GLI ASPETTI CONTRATTUALI

### Art. 11 - La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione

La sottoscrizione del contratto avviene, per il tramite della consulenza effettuata dal *private banker* abilitato al collocamento del prodotto, mediante compilazione del Modulo di proposta predisposto dall'Impresa ed il pagamento del Premio unico; il Modulo di proposta deve essere debitamente firmato in tutte le sue parti dal Contraente e, se diverso dal Contraente, dall'Assicurato ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.

A ricezione del Modulo di proposta, per il tramite del *private banker*, e all'esito positivo dei controlli svolti, l'Impresa provvede ad incassare il premio e ad investirlo secondo le indicazioni riportate dal Contraente nel Modulo di proposta.

Diversamente, nel caso in cui la proposta di assicurazione non dovesse essere accolta quest'ultima non produrrà alcun effetto e il premio viene restituito al potenziale Contraente.

Il contratto si intende, pertanto, concluso nel giorno in cui l'Impresa ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio indicato nella proposta di assicurazione.

Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la Data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

L'entrata in vigore dell'assicurazione è posta alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e coincide con la decorrenza dello stesso.

Entro 10 giorni successivi dall'avvenuto investimento del Premio unico, l'Impresa per confermare il contratto provvede ad inviare al Contraente la Nota di copertura ai sensi dell'art. 1888 del Codice Civile, contenente le informazioni riepilogative sul contratto ed il dettaglio dell'investimento del premio.

### **Art. 12 - La durata del contratto ed i requisiti soggettivi**

La durata del contratto è a vita intera, ciò significa che il contratto non ha una scadenza prestabilita e dura finché l'Assicurato è in vita. Il contratto si estingue in caso di decesso dell'Assicurato, Riscatto totale e Recesso.

**Il contratto può essere sottoscritto esclusivamente da Contraenti persone fisiche aventi domicilio in Italia e non aventi la residenza negli Stati Uniti e da Contraenti persone giuridiche aventi sede legale in Italia. L'età assicurativa massima dell'Assicurato alla data di conclusione del contratto non potrà risultare superiore a 85 anni. L'età dell'Assicurato è calcolata trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e considerando anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.**

### **Art. 13 - La designazione dei Beneficiari**

Il Beneficiario è la persona a cui l'Impresa paga le prestazioni previste dal contratto.

Relativamente alla prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, il Contraente può designare i beneficiari utilizzando una delle seguenti opzioni:

- gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi, dell'Assicurato, in parti uguali;
- il coniuge dell'Assicurato, al verificarsi dell'evento; in difetto i figli dell'Assicurato, nati e nati in parti uguali;
- altro (ovvero mediante designazione nominativa).

Nel solo caso di designazione nominativa dei Beneficiari, anche al fine di consentire all'Impresa il corretto adempimento delle norme in materia di antiriciclaggio, il Contraente è tenuto a fornire le complete generalità del Beneficiario e in particolare:

- nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Contraente e tra Beneficiario e Assicurato, se la designazione fa riferimento ad una persona fisica;
- ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede legale, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Contraente e tra Beneficiario e Assicurato, se la designazione fa riferimento ad una persona giuridica.

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate indicate al precedente Art. 1. In caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente, l'Impresa ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.

La designazione dei Beneficiari è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- ◆ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio. Pertanto, in tali casi, il riscatto, la costituzione in pegno o vincolo e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto, potranno essere effettuati solo con il consenso scritto dei Beneficiari divenuti irrevocabili;
- ◆ da parte degli eredi dopo la morte del Contraente (nel caso in cui il Contraente e l'Assicurato siano la stessa persona);
- ◆ dopo che, verificatosi l'evento previsto dalla polizza (decesso dell'Assicurato), i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

**Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio da parte del Contraente devono essere comunicate per iscritto all'Impresa o disposte per testamento; pena l'inefficacia della designazione, la comunicazione del Contraente inviata all'Impresa deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto per poter effettuare la revoca o la modifica del beneficio disposto a favore del "terzo".**

**Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio avranno effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell'Impresa, sempreché l'Assicurato sia ancora in vita alle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione, corredata di tutti gli elementi utili per la corretta identificazione dei nuovi beneficiari.**

---

Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, può indicare i dati e i contatti di un Referente terzo, diverso dai Beneficiari, che l'Impresa potrà contattare in caso di decesso dell'Assicurato per il pagamento della prestazione assicurata a favore dei Beneficiari, quando non risulti possibile contattare i Beneficiari. **È ammesso un solo Referente terzo per contratto.**

**A tale riguardo, il Contraente, assumendosene ogni conseguente responsabilità e sollevando l'Impresa da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito del proprio inadempimento, si impegna a:**

- conferire specifico incarico al Referente terzo individuato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni necessarie per supportare l'Impresa al fine di contattare i Beneficiari;
- informare tempestivamente per iscritto l'Impresa nel caso di revoca dell'incarico oppure nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all'incarico o, comunque, non fosse più in grado, in corso di contratto, di svolgere l'incarico;
- informare tempestivamente per iscritto l'Impresa dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora dovessero cambiare in corso di contratto.

La designazione del Referente terzo è revocabile e modificabile dal Contraente in qualsiasi momento della vita contrattuale.

Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovranno essere forniti i relativi dati e contatti. Il nuovo Referente terzo designato non potrà coincidere con uno dei beneficiari, se nominativamente designati, pertanto, nel caso in cui il nuovo Referente terzo designato coincida con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà ritenuta valida e l'eventuale Referente terzo precedentemente nominato si considererà comunque revocato, senza la necessità per l'Impresa di effettuare alcuna comunicazione.

**Le eventuali modifiche e/o revoche del Referente Terzo avranno effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell'Impresa, sempreché a tale data l'Assicurato sia in vita.**

Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Beneficiario, quest'ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall'incarico per incompatibilità, senza la necessità per l'Impresa di effettuare alcuna comunicazione.

## **SEZIONE SESTA**

### **LA RISOLUZIONE E IL RISCATTO DEL CONTRATTO**

#### **Art. 14 - La Revoca della proposta di assicurazione e il diritto di recesso dal contratto**

##### La Revoca

Il Contraente, ai sensi dell'art. 176 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005), ha il diritto di **revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto** mediante inoltro all'Impresa di lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Fideuram Vita S.p.A. Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia, oppure mediante invio di una PEC all'indirizzo: [fideuramvita@pec.fideuramvita.it](mailto:fideuramvita@pec.fideuramvita.it).

L'Impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente versate dal Contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Gli obblighi assunti dal Contraente e dall'Impresa cessano dalla data di spedizione della lettera raccomandata A/R, oppure dalla data di ricezione della PEC.

##### Il Recesso

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005), può **recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione di conferma che il contratto è concluso.**

Il Recesso deve essere comunicato all'Impresa con lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Fideuram Vita S.p.A. Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia, oppure mediante invio di una PEC all'indirizzo: [fideuramvita@pec.fideuramvita.it](mailto:fideuramvita@pec.fideuramvita.it).

La comunicazione deve contenere gli elementi identificativi del contratto. Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata quale risultante dal timbro postale di invio oppure dalla data di ricezione della PEC da parte dell'Impresa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o della PEC, l'Impresa rimborserà al Contraente il Controvalore delle quote associate al contratto al netto del:

- pro-rata del costo caso morte per il rischio occorso;
- spese di emissione del contratto (quantificate in € 50).

Nulla è dovuto in riferimento al Bonus attribuito al contratto.

Le quote sono disinvestite in base al valore unitario delle quote del 4° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della comunicazione di Recesso da parte dell'Impresa, fatto salvo quanto indicato all'Allegato 1 alle presenti Condizioni di assicurazione.

### Art. 15 - Il riscatto

**Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.**

La richiesta di Riscatto, totale o parziale, deve essere effettuata inviando all'Impresa, direttamente o per il tramite del proprio private banker, l'apposito modulo predisposto dalla stessa.

La data di effetto del riscatto coincide con la data in cui l'Impresa ha ricevuto la relativa documentazione indicata al precedente Art. 7.

#### A) Riscatto totale

Il riscatto totale comporta l'estinzione del contratto dalla data di effetto del riscatto sopra indicata.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari alla somma dei controvalori delle quote dei Fondi (interni e/o esterni) associate al contratto, sia a titolo di premio che a titolo di Bonus, **al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione e del costo caso morte, indicate al successivo Art. 19, maturato e non ancora prelevato sul contratto.**

Qualora l'operazione di riscatto totale avvenga entro 5 anni dalla decorrenza del contratto, dall'importo liquidabile verrà trattenuto l'importo del Bonus non maturato, calcolato moltiplicando l'importo del Bonus riconosciuto sul contratto, eventualmente ricalcolato a seguito di eventuali operazioni di riscatto parziale effettuate sul contratto, per il rapporto tra gli anni e le frazioni di anno mancanti al compimento della quinta ricorrenza annuale del contratto e 5. L'importo liquidabile è determinato il **secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote dei Fondi successivo a quello di ricezione da parte dell'Impresa della documentazione completa necessaria per la liquidazione**, fatto salvo quanto indicato nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni di assicurazione.

#### B) Riscatto parziale

Il riscatto parziale non comporta l'estinzione del contratto.

Il Contraente può richiedere la liquidazione di una parte del valore del contratto nel rispetto dei seguenti vincoli:

- ◆ sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto;
- ◆ importo richiesto minimo € 1.000;
- ◆ valore residuo del contratto non inferiore a € 2.500.

L'operazione di riscatto parziale può essere richiesta secondo due modalità:

- *in tendenza*: in tal caso l'importo richiesto verrà disinvestito da tutti i Fondi (interni ed esterni) associati al contratto in proporzione al controvalore presente sugli stessi alla data di richiesta del riscatto;
- *per importo*: in tal caso il Contraente indica i Fondi (interni ed esterni) da dove disinvestire l'importo richiesto. Per la Linea Mix 50 l'importo complessivamente liquidato dai Fondi interni dovrà essere pari all'importo complessivamente liquidato dai Fondi esterni; per la linea MultiSelection, nel caso in cui l'operazione di riscatto parziale coinvolga uno o più Fondi esterni appartenenti alla Selection Fideuram, il capitale residuo nella Selection Fideuram dovrà risultare non inferiore al 40% del capitale residuo sul contratto.

**Le quote attribuite a titolo di Bonus non sono riscattabili nei primi 5 anni dalla data di decorrenza del contratto mediante un'operazione di riscatto parziale.**

L'importo liquidabile in caso di riscatto parziale è pari al controvalore delle quote dei Fondi (interni e/o esterni) oggetto di riscatto.

Dall'importo liquidabile non verrà trattenuto l'eventuale pro-rata della commissione di gestione e del costo caso morte maturati fino alla data del riscatto; di tale pro-rata si terrà conto in sede di prelievo della commissione di gestione e del costo caso morte di competenza del trimestre solare in cui cade l'operazione di riscatto parziale, salvo il caso in cui il valore residuo dei Fondi esterni sia inferiore al valore della commissione di gestione e del costo caso morte in corso di maturazione.

**L'operazione di riscatto parziale esercitata nei primi 5 anni dalla decorrenza del contratto, comporta la riduzione delle quote attribuite al contratto a titolo di Bonus**, nella stessa proporzione in cui si riscattano le quote attribuite a titolo di premio. Il disinvestimento delle quote avverrà dagli stessi Fondi (interni ed esterni) in cui viene effettuata l'operazione di riscatto parziale del contratto.

**A seguito delle operazioni di riscatto parziale viene rideterminato l'importo del Bonus attribuito al contratto** in misura pari all'importo del Bonus, quale risulta prima dell'operazione di riscatto parziale, moltiplicato per il rapporto

---

tra il controvalore delle quote attribuite a titolo di premio, quale risulta dopo l'operazione di riscatto parziale, e il controvalore delle quote attribuite a titolo di premio, quale risulta prima dell'operazione di riscatto parziale.

## **SEZIONE SETTIMA LE OPERAZIONI SUI FONDI**

### **Art. 16 - Il ribilanciamento automatico**

Nel caso in cui il Contraente scelga la **Linea Mix 50**, con frequenza semestrale (maggio e novembre) è prevista un'attività di ribilanciamento automatico tra quanto complessivamente investito nei Fondi interni e quanto complessivamente investito nei Fondi esterni, al fine di ripristinare la ripartizione 50%-50% prevista dalla Linea di investimento.

Il ribilanciamento verrà effettuato dall'Impresa solo nel caso in cui la differenza percentuale tra le due componenti dovesse risultare superiore al 10%, prendendo in considerazione il controvalore delle quote dell'ultimo giorno di calcolo del valore unitario delle quote del mese di aprile e ottobre.

Il ribilanciamento comporta lo switch tra Fondi interni e Fondi esterni il quarto giorno del mese di maggio e di novembre in cui viene calcolato il valore unitario delle quote, mantenendo inalterata la ripartizione percentuale tra i Fondi interni e tra i Fondi esterni presenti sul contratto prima dell'operazione di ribilanciamento.

Nel caso in cui il Contraente scelga la **Linea MultiSelection**, con frequenza semestrale (maggio e novembre) è prevista un'attività di ribilanciamento automatico tra le due componenti Selection Fideuram e Selection Partners al fine di riportare il peso della Selection Fideuram al valore minimo previsto dalla linea.

Il ribilanciamento verrà effettuato solo nel caso in cui il peso percentuale della Selection Fideuram dovesse scendere sotto il 36%, prendendo in considerazione il controvalore delle quote dell'ultimo giorno di calcolo del valore unitario delle quote del mese di aprile e ottobre.

Il ribilanciamento comporterà lo switch tra i Fondi esterni il quarto giorno del mese di maggio e di novembre in cui viene calcolato il valore unitario delle quote, mantenendo inalterata la ripartizione percentuale tra i Fondi esterni presenti nella Selection Fideuram e nella Selection Partners presente sul contratto prima dell'operazione di ribilanciamento.

### **Art. 17 - La clausola di salvaguardia**

Nel corso della durata contrattuale l'Impresa, indipendentemente dai Fondi esterni scelti dal Contraente nella Linea di investimento associata al contratto, opera una *Attività di salvaguardia* del contratto finalizzata a tutelare il Contraente a fronte di eventi esogeni che alterino sostanzialmente le caratteristiche dei Fondi esterni, sostituendo i Fondi interessati con altri fondi tra quelli offerti dall'Impresa.

Tale attività è effettuata dall'Impresa senza una temporalità predefinita al verificarsi dei seguenti casi:

- ◆ sospensione di un Fondo esterno alla negoziazione;
- ◆ operazioni di fusione o liquidazione di un Fondo esterno;
- ◆ variazione della politica d'investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti su un Fondo esterno o di altre variazioni, tali da alterare sostanzialmente le caratteristiche dello stesso.

In questi casi l'Impresa procederà alla sostituzione del Fondo esterno interessato con altro (Fondo esterno di destinazione) tra quelli offerti dall'Impresa, effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del Fondo esterno di destinazione corrispondano con le caratteristiche iniziali del Fondo esterno da sostituire in funzione della Linea di investimento. Qualora non sia possibile identificare tra quelli offerti dall'Impresa tale Fondo esterno di destinazione tra quelli già disponibili sul prodotto, le disponibilità verranno trasferite sul Fondo monetario con più bassa volatilità tra quelli offerti dall'Impresa per ciascuna Linea di investimento.

Le operazioni di switch automatico relative all'Attività di salvaguardia del contratto sono effettuate con le stesse modalità indicate al precedente Art. 6 per gli switch selettivi; qualora la sostituzione del Fondo esterno oggetto di salvaguardia avvenisse in fase di investimento del premio, quest'ultimo verrà investito direttamente nel Fondo esterno di destinazione.

L'Impresa provvederà ad informare il Contraente inviando una lettera contenente tutte le informazioni inerenti all'operazione di switch automatico o investimento premio, con evidenza della motivazione della sostituzione del Fondo esterno.

Resta salva la facoltà del Contraente di riallocare successivamente quanto trasferito in altro Fondo esterno tra quelli offerti dall'Impresa con le modalità indicate al precedente Art. 6.

### Art. 18 - La clausola di monitoraggio e di aggiornamento periodico

Nel corso della durata contrattuale, l'Impresa opera un'*Attività di monitoraggio* è finalizzata a garantire il mantenimento degli standard qualitativi e/o quantitativi dei Fondi esterni selezionati dal Contraente.

Tale attività sarà svolta dall'Impresa almeno due volte l'anno, salvo frequenza più ravvicinata in relazione alle valutazioni del contesto finanziario effettuate dall'Impresa, e può comportare, nell'interesse del Contraente, la sostituzione tramite Switch automatico dei Fondi esterni che non risultano rispettare determinati standard qualitativi e/o quantitativi sulla base di un determinato modello valutativo adottato dall'Impresa.

In base ai risultati finanziari e ad un'attenta analisi qualitativa e/o quantitativa dei Fondi esterni e del mercato, l'Impresa potrà pertanto eseguire operazioni di switch automatico tra Fondi esterni che hanno le stesse caratteristiche.

L'analisi quantitativa è mirata a verificare l'adeguatezza delle performance in rapporto ai rischi sopportati e ad altre variabili di mercato.

L'analisi qualitativa consta in una valutazione complessiva dei Fondi esterni comprendente, tra gli altri elementi, la solidità del gestore, la qualità della strategia, la capacità della strategia di generare rendimenti positivi nel contesto di mercato analizzato.

Le operazioni di switch automatico, qualora valutate opportune da parte dell'Impresa, verranno effettuate con le stesse modalità indicate al precedente Art. 6 per gli switch selettivi; qualora la sostituzione del Fondo esterno avvenisse in fase di investimento del premio, quest'ultimo verrà investito direttamente nel Fondo esterno di destinazione.

L'Impresa provvederà ad informare il Contraente inviando una lettera contenente tutte le informazioni inerenti all'operazione di switch automatico effettuata.

Resta salva la facoltà del Contraente di riallocare successivamente quanto trasferito in altro Fondo esterno tra quelli offerti dall'Impresa con le modalità indicate al precedente Art. 6.

Inoltre, l'Impresa, allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, provvede ad effettuare, almeno due volte l'anno, una *Attività di aggiornamento periodico* che può comportare l'inserimento, l'eliminazione o la sostituzione di uno o più Fondi esterni tra quelli proposti.

Tali Fondi esterni rientreranno tra le seguenti tipologie:

- a) Fondi comuni di investimento aperti e SICAV c.d. armonizzati e cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CEE e 2001/108/CEE;
- b) Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'Intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- c) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

Pertanto l'Impresa potrà nel corso della vita del contratto sospendere i Fondi esterni originariamente scelti dal Contraente e offrirne di nuovi.

In tal caso l'Impresa provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente avvisando che, trascorsi 30 giorni dalla data in cui risulta informato della sospensione dei Fondi esterni, l'Impresa procederà ad effettuare uno switch automatico dal Fondo esterno chiuso verso un altro Fondo esterno di destinazione che presenta caratteristiche, politica di gestione e profilo di rischio analoghi a quanto scelto inizialmente dal Contraente. Qualora non sia possibile identificare tra quelli offerti dall'Impresa tale Fondo esterno di destinazione, le disponibilità verranno trasferite sul Fondo monetario con più bassa volatilità tra quelli offerti dall'Impresa per ciascuna Linea di investimento.

Le operazioni di switch automatico verranno effettuate con le stesse modalità indicate al precedente Art. 6 per gli switch selettivi.

### Art. 19 - La commissione di gestione, il costo caso morte e le utilità

Sul contratto, e quindi anche sulle quote attribuite a titolo di Bonus, grava una commissione di gestione del 2,35% su base annua. Tale commissione è prelevata:

- ◆ dai **Fondi interni (classe di quota "M")** per l'attività di asset allocation dei Fondi e per l'amministrazione dei contratti (incluso il costo di distribuzione del contratto): la commissione è calcolata giornalmente sul patrimonio netto in gestione e prelevata trimestralmente (trimestri solari);
- ◆ tramite disinvestimento quote per la parte investita nei **Fondi esterni** a fronte dell'Attività di salvaguardia e di monitoraggio di cui ai precedenti Artt. 17 e 18 e per l'amministrazione dei contratti (incluso il costo di distribuzione del contratto): la commissione è calcolata alla fine di ogni trimestre solare in funzione del periodo di permanenza delle quote in ogni Fondo esterno nel periodo di riferimento. Il disinvestimento delle quote avverrà il secondo giorno di calcolo del valore unitario delle quote del mese successivo al trimestre di riferimento.

In caso di decesso dell'Assicurato, riscatto totale del contratto, conversione in rendita vitalizia, cambio della linea di investimento dalla Linea Mix 50 o dalla Linea MultiSelection alla Linea Total Core e trasformazione di contratto, verrà trattenuto dall'importo da liquidare/trasferire l'eventuale pro-rata della commissione di gestione maturata sui Fondi esterni e non ancora prelevata.

Il costo della maggiorazione caso morte è 0,03% su base annua. Tale costo è a carico dei Fondi interni, in riferimento alla parte dei premi in essi investita, e viene prelevato tramite disinvestimento quote per la parte dei premi investita nei Fondi esterni, con le stesse modalità sopra indicate per il prelievo della commissione di gestione.

In caso di decesso dell'Assicurato, recesso, riscatto totale del contratto, conversione in rendita vitalizia, cambio della linea di investimento dalla Linea Mix 50 o dalla Linea MultiSelection alla Linea Total Core e trasformazione di contratto, verrà trattenuto dall'importo da liquidare/trasferire l'eventuale pro-rata del costo caso morte maturato sui Fondi esterni e non ancora prelevato.

Su alcuni Fondi interni può gravare una commissione di incentivo (o di performance) pari al 10% dell'incremento percentuale della quota rispetto al valore dell'High Watermark Assoluto (HWA). I Fondi interni che prevedono una commissione di incentivo sono riportati nel DIP aggiuntivo IBIP.

La commissione di incentivo viene applicata al minor ammontare tra l'ultimo patrimonio netto del Fondo disponibile ed il patrimonio medio del Fondo dall'ultima applicazione della commissione di incentivo.

La commissione di incentivo viene calcolata giornalmente e matura nell'ipotesi in cui il valore della quota di un giorno (definito il "Giorno Rilevante") sia superiore al valore più elevato (HWA) registrato dalla quota medesima nell'arco temporale intercorrente tra la data di prima rilevazione dell'HWA ed il Giorno Rilevante.

Ogni qualvolta si verifichi la predetta condizione e maturi, di conseguenza, la commissione di incentivo, il nuovo valore dell'HWA sarà pari al valore registrato dalla quota del Fondo nel Giorno Rilevante, calcolato al netto della commissione di incentivo stessa.

Di seguito si riportano, a titolo puramente indicativo, degli esempi numerici di calcolo della commissione di incentivo:

- A. Giorno rilevante = Data calcolo valore della quota al 08/10/2020
- B. High Watermark Assoluto (HWA) = Massimo valore raggiunto dalla quota dalla partenza del fondo (o della classe di quota) = 10,650 (valore raggiunto il 21/05/2019)
- C. Patrimonio netto del fondo al giorno rilevante (08/10/2020) = 100.000.000 Euro
- D. Patrimonio netto medio del Fondo dal HWA (periodo 21/05/2019 – 08/10/2020) = 80.000.000 Euro
- E. Patrimonio base di calcolo per la commissione di incentivo (minore valore tra C e D) = 80.000.000 Euro

#### **Ipotesi 1 – Valore della quota al giorno rilevante maggiore del HWA**

Valore quota giorno rilevante (F)	Valore quota HWA (B)	Performance rispetto a HWA (G) = (F-B) / B	Aliquota commissione di incentivo (H) = 10% * G	Commissione di incentivo prelevata dal Fondo (I) = H * D	Nuovo Valore quota HWA (B')
10,800	10,650	1,41%	(10%*1,41%) = 0,14%	(0,14%*80.000.000 Euro) = 112.000 Euro	10,800

#### **Ipotesi 2 – Valore della quota al giorno rilevante minore del HWA**

Valore quota giorno rilevante (F)	Valore quota HWA (B)	Performance rispetto a HWA (G) = (F-B) / B	Aliquota commissione di incentivo (H) = 10% * G	Commissione di incentivo prelevata dal Fondo (I) = H * D	Nuovo Valore quota HWA (B')
10,400	10,650	-2,35%	0%	Non applicabile	10,650

**Per tutte le informazioni di dettaglio si rimanda ai Regolamenti dei singoli Fondi interni.**

Inoltre su tutti i Fondi interni gravano le commissioni indirette e gli altri costi/spese indicati nei Regolamenti dei Fondi. Sui Fondi esterni gravano le commissioni di gestione, le commissioni di incentivo (o performance) e gli altri costi/spese indicati nel Regolamento degli OICR/Statuto delle SICAV disponibili sul sito internet di ciascuna Società emittente. L'elenco dei siti internet delle Società emittenti è disponibile nell'Allegato 3 alle presenti Condizioni di assicurazione.

L'Impresa riconoscerà al Contraente le eventuali utilità derivanti da retrocessioni delle commissioni di gestione gravanti direttamente sugli OICR. Tali utilità verranno riconosciute direttamente sul patrimonio dei Fondi interni, per la parte di competenza, e tramite aumento del numero delle quote, per la parte riferibile ai Fondi esterni.

## SEZIONE OTTAVA LE ALTRE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

### Art. 20 - I prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

### Art. 21 - La cessione, il pegno ed il vincolo del contratto

**Il Contraente può cedere a terzi il presente contratto purché il soggetto subentrante abbia, se persona fisica, domicilio in Italia e non abbia la residenza negli Stati Uniti oppure abbia, se persona giuridica, la propria sede legale in Italia.**

Inoltre, in caso di premorienza del Contraente è prevista la clausola di subentro automatico dell'Assicurato nella titolarità del contratto, secondo quanto previsto nel modulo di proposta, congiuntamente firmato per accettazione dal Contraente e dall'Assicurato. Una volta perfezionata la cessione del contratto l'Assicurato diventa il nuovo titolare della polizza e ne può disporre liberamente, esercitando tutte le facoltà contrattuali previste per il Contraente.

Infine, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui l'Impresa, ricevuta comunicazione scritta della richiesta di cessione del contratto ovvero dell'avvenuta costituzione in pegno ovvero del vincolo, ne effettua annotazione in polizza o su specifica appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto o di cessione del contratto, richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano nei confronti del Contraente originario sulla base del presente contratto.

### Art. 22 - La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge e decisioni giudiziali sull'applicabilità della norma.

### Art. 23 - La legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di assicurazione.

### Art. 24 - Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e degli altri aventi diritto.

### Art. 25 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Per la risoluzione delle controversie, prima di ricorrere all'Autorità giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita facoltativa, secondo le norme tempo per tempo vigenti.

#### Piattaforma europea ODR per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a contratti conclusi on line

Per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra un consumatore residente nell'Unione Europea e Fideuram Vita S.p.A. relative a polizze acquistate tramite offerta a distanza da parte degli Intermediari abilitati al collocamento del prodotto tramite internet o applicazioni mobili ("app") messe a disposizione dai suddetti Intermediari, è disponibile la piattaforma web "Risoluzione online delle controversie" istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

La piattaforma mette a disposizione l'elenco degli Organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l'Organismo a cui demandare la risoluzione della controversia. L'indirizzo di posta elettronica dell'Impresa è [fideuramvita@pec.fideuramvita.it](mailto:fideuramvita@pec.fideuramvita.it).

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

---

## Allegato 1 - Calendario di attribuzione/disinvestimento delle quote

I giorni di calcolo per l'attribuzione e il disinvestimento delle quote sono tutti i giorni dal lunedì al venerdì fatta eccezione per i giorni di seguito indicati:

1° gennaio - Capodanno  
6 gennaio - Epifania  
Venerdì Santo  
Lunedì dell'Angelo  
25 aprile - Festa della Liberazione  
1° maggio - Festa del Lavoro  
2 giugno - Festa della Repubblica  
29 giugno - SS. Pietro e Paolo  
14 agosto  
15 agosto - Assunzione  
16 agosto - Festa degli assicuratori  
1° novembre - Festa di tutti i Santi  
2 novembre - Commemorazione dei defunti  
8 dicembre - Immacolata Concezione  
24 dicembre  
25 dicembre - Natale  
26 dicembre - Santo Stefano  
31 dicembre

Nel caso in cui nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facoltà contrattuali, l'Impresa ne darà esecuzione, anche in giornate diverse, in relazione alla priorità alle stesse attribuita dall'Impresa, tenendo conto dei processi aziendali e delle date di esecuzione degli ordini da parte delle SGR/SICAV.

Se per motivi esogeni non dipendenti dall'Impresa (ad esempio festività dei mercati di riferimento dei Fondi esterni collegabili al prodotto) non fossero disponibili tutti i valori unitari delle quote dei Fondi esterni interessati dall'operazione di movimentazione del contratto, l'Impresa effettuerà l'investimento/disinvestimento delle quote il primo giorno utile successivo in cui tutti i suddetti valori sono disponibili, fatto salvo quanto indicato agli Artt. 17 e 18 delle Condizioni di assicurazione.

Qualora il Fondo esterno avesse denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del numero delle quote da acquistare/vendere, l'Impresa convertirà gli importi in valuta estera utilizzando i tassi di cambio di negoziazione degli ordini. Ogni rendicontazione al Contraente avverrà utilizzando il valore unitario delle quote convertito in Euro in base ai suddetti valori di cambio delle valute.

Si precisa che l'Impresa, in riferimento ai Fondi esterni, utilizza il Valore della quota riconosciuto dalla Società di Gestione del Fondo esterno per l'acquisto e la vendita delle quote. Sul sito internet dell'Impresa è pubblicato il Valore della quota comunicato dalla Società di Gestione del Fondo esterno ed utilizzato per l'investimento/disinvestimento delle quote del contratto.

## GLOSSARIO

**Appendice contrattuale:** documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente.

**Aree Geografiche:** Area Euro: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna; Paesi Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; Paesi Extra Unione Europea: Regno Unito; Nord America: Canada, Messico, Stati Uniti d'America; Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore; Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

**Asset Allocation:** scomposizione dei fondi interni/esterni fra le varie attività di investimento (asset class).

**Assicurato:** persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario delle prestazioni.

**Attività di aggiornamento periodico:** attività, gestita dall'Impresa, finalizzata al mantenimento di un'offerta diversificata e qualitativamente elevata dei Fondi (interni ed esterni) offerti dal prodotto.

**Attività di monitoraggio:** attività, gestita dall'Impresa, finalizzata a garantire il mantenimento degli standard qualitativi e/o quantitativi dei Fondi (interni ed esterni) offerti dal prodotto.

**Attività di salvaguardia:** attività, gestita dall'Impresa, finalizzata a tutelare il Contraente a fronte di eventi esogeni che alterino sostanzialmente le caratteristiche dei Fondi esterni.

**Benchmark:** portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/esterni/linee/combinazioni libere.

**Beneficiario:** persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve le prestazioni previste dal contratto quando si verificano gli eventi assicurati. Può coincidere o meno con il Contraente e con l'Assicurato.

**Bonus:** riconoscimento una tantum da parte dell'Impresa di assicurazione, da assegnare alla decorrenza del contratto sotto forma di maggiorazione delle quote da attribuire al contratto stesso.

**Capitale investito:** importo versato a titolo di premio e a titolo di Bonus riconosciuto dall'Impresa di assicurazione, investito nei Fondi interni/esterni scelti dal Contraente all'interno della linea di investimento selezionata dal Contraente stesso.

**Categoria:** la categoria del fondo interno/esterno/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

**Classe di quota:** articolazione di un fondo interno/esterno in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

**Coassicurazione:** contratto di assicurazione stipulato da più compagnie assicuratrici a copertura del medesimo rischio per quote prefissate.

**Commissioni di gestione:** compensi pagati all'Impresa di assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo interno o tramite disinvestimento delle quote dai fondi esterni. Sono calcolati quotidianamente e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

**Commissioni di gestione indirette:** compensi prelevati dalle Società di Gestione del Risparmio/SICAV sui singoli OICR in cui investe il Fondo interno.

---

**Commissioni di incentivo (o di performance):** commissioni riconosciute al gestore del/la fondo interno/esterno/linea per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del/la fondo interno/esterno/linea in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/esterni/linee con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del/la fondo interno/esterno/linea e quello del benchmark.

**Condizioni di assicurazione:** insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

**CONSOB:** Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

**Contraente:** persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione, si impegna al versamento del premio ed esercita i diritti contrattuali.

**Controvalore delle quote:** importo che si ottiene moltiplicando il numero di quote di un fondo interno/esterno per il valore unitario della quota del Fondo interno/esterno stesso ad una certa data.

**Costi delle coperture assicurative:** costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.

**Data di conclusione del contratto:** coincide con la data in cui l'Impresa ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio dovuto alla sottoscrizione del Modulo di proposta. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

**Data di decorrenza del contratto:** data in cui entra in vigore il contratto e diventano efficaci le garanzie ivi previste. Coincide con la data di conclusione del contratto.

**Destinazione dei proventi:** politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

**Distribuzione assicurativa:** attività che consistono nel fornire consulenza, proporre o concludere contratti di assicurazione.

**Documento contenente le informazioni chiave (KID):** documento che contiene le informazioni chiave relative al contratto assicurativo e messo a disposizione per tutti i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati PRIIP (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products).

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP):** documento che fornisce le informazioni integrative e complementari, diverse da quelle pubblicitarie, rispetto alle informazioni contenute nel KID, necessarie affinché il contraente possa acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo.

**Duration:** scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

**Fondo comune di investimento:** Fondo di investimento costituito da una società di gestione del risparmio che gestisce un patrimonio collettivo raccolto da una pluralità di sottoscrittori.

**Fondo esterno:** Fondo di investimento, non costituito dall'Impresa (ad es. OICR costituiti da SGR/SICAV), nel quale confluiscono i premi versati al netto dei costi gravanti sugli stessi.

**Fondo interno:** Fondo di investimento, appositamente costituito dall'Impresa e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, nel quale confluiscono i premi versati al netto dei costi gravanti sugli stessi.

**Gestione a benchmark di tipo attivo:** gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del/la fondo interno/esterno/linea è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione

presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.

**Gestione a benchmark di tipo passivo:** gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.

**Grado di rischio:** indicatore sintetico del profilo di rischio di un fondo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocata la parte di premio investito.

**Immunizzato:** qualifica riferita a fondi interni/fondi esterni/linee/combinazioni libere che conseguono a scadenze predefinite un risultato finanziario determinato ovvero del quale sono note le modalità di determinazione.

**Impresa (o Impresa di Assicurazione o Compagnia):** Fideuram Vita S.p.A.. È la società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto.

**Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce all'Assicurato lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.

**Intermediario:** la Banca che svolge attività di distribuzione assicurativa in forza di accordo di distribuzione sottoscritto con l'Impresa.

**IVASS:** è l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

**Linee di investimento:** soluzioni di investimento del premio corrisposto dal Contraente e del relativo Bonus assegnatogli secondo combinazioni libere prescelte dal Contraente di Fondi interni/esterni ovvero esterni nel rispetto dei vincoli allocativi previsti da ciascuna linea di investimento.

**Modulo di proposta:** modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

**Nota di copertura:** Documento probatorio del contratto, emesso dall'Impresa per confermare il contratto ai sensi dell'art. 1888 del Codice Civile.

**OICR:** organismi di investimento collettivo del risparmio. Con tale definizione si intendono genericamente gli OICVM, i fondi comuni di investimento e le SICAV.

**OICVM:** organismi di investimento collettivo in valori mobiliari. Si intendono i Fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed esteri, e le SICAV.

**Orizzonte temporale di investimento consigliato:** orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato anche in relazione al grado di rischio e alla tipologia di gestione.

**Premio unico:** è il premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta.

**Premio versato:** importo versato dal Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento.

**Prestazione assicurata:** capitale che l'Impresa di assicurazione si impegna a riconoscere in caso di decesso dell'Assicurato, in funzione del controvalore delle quote attribuite al contratto, a titolo di premio e a titolo di Bonus.

**Private Banker:** è un collaboratore dell'Intermediario, abilitato all'attività di distribuzione del prodotto.

---

**Prodotto di investimento assicurativo di tipo unit linked:** prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/esterni - che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito - e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

**Qualifica:** la qualifica del fondo interno/esterno/linea rappresenta un attributo eventuale che integra l'informativa inerente alla politica gestionale adottata.

**Quota:** unità di misura di un fondo interno/esterno. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/esterno. Quando si sottoscrive un fondo interno/esterno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

**Rating o merito creditizio:** è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade [pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's e Fitch-IBCA)].

**Recesso:** diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**Referente Terzo:** soggetto diverso dai Beneficiari cui l'Impresa può fare riferimento per il pagamento della prestazione assicurata a favore dei Beneficiari, quando non risulti possibile contattare i Beneficiari.

**Regolamento del Fondo interno:** documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, ed altre caratteristiche relative al fondo.

**Rendimento:** risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

**Revoca della proposta:** possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

**Rilevanza degli investimenti:** termini di rilevanza indicativi delle strategie gestionali del Fondo interno/esterno in funzione del relativo peso sul patrimonio complessivo: "principale" se maggiore di 70%, "prevalente" se compreso tra il 50% e il 70%, "significativo" se compreso tra il 30% e il 50%, "Contenuto" se compreso tra il 10% e il 30%, "residuale" se minore del 10%.

**Riscatto:** facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del suo valore, determinato in base alle Condizioni di assicurazione.

**Riscatto parziale:** facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione di una parte del valore del contratto.

**Rischio demografico:** rischio di un evento futuro e incerto (ad es. morte) relativo alla vita del Contraente o dell'Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.

**Scenari di performance dell'investimento finanziario:** trattasi degli scenari probabilistici di rendimento dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato, determinati attraverso il confronto con i possibili esiti dell'investimento in attività finanziarie prive di rischio al termine del medesimo orizzonte.

**SICAV:** Società di investimento a capitale variabile avente per oggetto l'investimento collettivo del risparmio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni. Assimilabile ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio finanziario ma differente da punto di vista giuridico e fiscale, il patrimonio è rappresentato dal capitale della Società ed è costituito da azioni anziché quote.

**Società di Gestione del Risparmio (o SGR):** Società appositamente autorizzata, di diritto italiano, che fornisce il servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

**Società di revisione:** Società, diversa dall'Impresa di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati delle gestioni separate o dei fondi interni a cui sono collegate le prestazioni.

**Spese di emissione:** spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario-assicurativo.

**Switch Selettivo:** operazione con cui il Contraente effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/esterni/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/esterni/linee, al netto degli eventuali costi dell'operazione.

**Tipologia di gestione del fondo interno/fondo esterno/linea:** la tipologia di gestione del/la fondo interno/esterno/linea dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/esterni/linee la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni/esterni/linee la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni/esterni/linee la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

**Valore del patrimonio netto (c.d. NAV):** il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/esterno, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

**Valore della quota/azione (c.d. uNAV):** il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/esterno, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/esterno (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

**Versamento netto:** importo complessivo del premio versato sul contratto e non riscattato.

**Volatilità:** grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

**Volatilità annua media:** è lo scostamento medio di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) rispetto al suo andamento nel medio-lungo termine.



---

**Fideuram Vita S.p.A.** Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti 80, 00193 Roma [fideuramvita@pec.fideuramvita.it](mailto:fideuramvita@pec.fideuramvita.it) Capitale Sociale Euro 357.446.836 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Roma 10830461009 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00175 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28